PEL

Monistero di S. Domenico Soriano di Napoli

COLL'

Illustre D. Gennaro Testa.

L' Illustre Marchese di Torrecuso Signor D. Carlo Cito Regio Consigliere Commessario.

COLLO INTERVENTO DI TRE CONSIGLIERI AGGIUNTI.

L' Illustrè Marchese di Acerno D. Gironimo Mascari, D. Giuseppe Gargano, e D. Saverio Senzio.

J. M. J.

LA Controversia per cui io scrivo tra D. Gennaro Testa ed il Monastero di S. Domenico di Soriano di Napoli come Erede del fu D.Diego Quiros, ella si raggira se l'interesse posto in capitale nel contratto di mutuo, possa per convenzion de' contraenti rendersi fruttifero per l'interesse, che tra loro sene conviene. Per potersi ciò intendere maggiormente premetto un brieve saggio del fatto, ch'è il seguente.

Il fu D. Diego Quiros doveva al fu D. Annibale Moles di lui cognato per tanti interusurj decorsi, e non pagati di ducati tremila dotali, la summa di duc. mille ottocento cinquanta, alli quali aggiuntivi duc. cento cinquanta, ne risultò il totale di ducati duemila; Di questi si obbligò esso D. Diego pagarne l'interesse alla ragione del 6. per 100. allo stesso D. Annibale con istromento del 1645. Fu pagato detto interesse fino al mille seicento sessantanove da esso D. Diego, così agli eredi di esso Moles, come a D. Elena Moles, cui era stata ceduta in conto di dote detta capital sorte de' ducati 2000.; ma poi D. Diego con partita di Banco si spiegò, che quella era l'ultima annata; stantechè non era più egli tenuto per detti ducati duemila, per non esser lui debitore nè di detto capitale, nè delle sue annualità. Fu tirata dal Banco detta partita da detta cessionaria D. Elena Moles, senza che si avesse riserbata veruna ragione; Per anni cento e dieciotto si è praticato, ed è seguito su tal vertenza un perfetto silenzio, e la suddetta azione già estinta si è richiamata in giudizio sulla speranza di potersi ravvivare, soggettato intanto a termine ordinario compilato cartulariamente, è stato dal S. R. C., sebbene con contrarietà di sentimento deciso, che il sudetto Monastero pagasse a detto D. Gennaro Moles, come coerede del preteso creditore, la summa di ducati duemila coll'interesse sin oggi decorso, e non pagato dal sudetto anno 1669. per la sua quota importante la quinta parte.

Avverso detta sentenza per parte del Monastero se n'è portata la restituzione *in integrum*, nella di cui discussione sono stati dati per aggiunti tre Consiglieri. E comecchè la Causa è grave, e di summa ingente, io mi son determinato di comporre que-

sta scrittura, per trattare a fondo, e minutamente discutere detto articolo, cioè se si possa l'interesse nato, e prodotto da interesse di mutuo ridurre in Capitale pro attivo di altro interesse.

Ma l'esame di detto articolo a molte cose mi richiama corrispondenti però al medesimo, cioè alla definizione dell'interesse lecito, alla sua divisione, alla mora del debitore, alla sua distinzione di mora regolare, o irregolare, ed alla divisione de' contratti de' quali si può, o nò convenire l'interesse, spero di trattare tutto ciò con quella brevità, e chiarezza che mi è possibile, e col metodo, ed ordine conveniente, affinchè non ne nasca confusione, conviene però che esponga il fatto nella sua totale estensione, incominciando dall'ultimo stato in cui ritrovasi l'affare, e rimontando alla sua primitiva origine.

ESPOSIZIONE DEL FATTO.

COn Sentenza del S. R. C. de' 4. Luglio corrente Anno il Monastero di S. Domenico Soriano di questa Città come Erede di D. Diego Quiros è stato condannato a pagare a beneficio di D. Gennaro Testa Erede per cinque delle 12. porzioni ereditarie di D. Maria Quiros le annualità decorse dell' Anno 1669. in avanti da un Capitale di duc. 2000. preteso da esso Signore Testa per dette cinque delle 12. parti, in virtù di un Istromento del 1645. ridotte però le stesse annualità dal 6. al 4. per 100.

Affine di rivocarsi una tal Sentenza si è prodotta per parte di esso Monastero la restituzione *in integrum*, e la causa si dee decidere con tre Signori Consiglieri aggiunti per ordine del Re Nostro Signore.

L'Origine e l'indole di un tal preteso debito ereditario di D. Diego Quiros, e le ragioni, onde il medesimo si dovea assolutamente aver per sodisfatto da detto debitore anche col pagamento di duc. 760. dippiù che si dovevono a esso Monastero restituire, siccome questo ne avea fatta istanza, si trovono esposte a sufficienza nell' allegazione a difesa dello stesso Monastero stampata sotto il dì primo di detto Mese di Luglio cui i Signori Ministri aggiunti potran compiacersi di leggere, e gli ordinarj di rivangare.

Richiede nondimeno la gravità della Causa, che vi s'aggiungano le risposte a' motivi allegati in Ruota per parte del Testa, voluti ad indurre il S. C. a deciderla in di lui prò, e a far soccombere il Monistero nostro cliente, al pagamento in esito

di

di nientemeno, che di ducati circa dodici mila.

Il primo motivo è stato un manifesto equivoco adoperato nel fatto della Causa, dal difensore del detto Signore Testa. Avea opposto il Monastero alla pretenzione di esso Testa, che il detto Capitale di ducati 2000. era stato composto nel cennato Istromento del 1645. di duc. 1850. debiti di D. Diego Quiros al fu D. Annibale Moles di lui cognato, per tanti interusurj decorsi, e non pagati fino allora da una sorte di duc. 3000. assegnati fra le doti di D. Maria Quiros Moglie di esso Moles, e sorella di esso D. Diego, e di altri duc. 150. debiti per altra causa, come dall' Istromento medesimo; dicea però detto Monastero, che non potendosi per legge ridurre in altra sorte tali interessi, e rendergli produttivi di altri interusurj, senza incorrere nell' anatocismo da detta Legge vietato; quel tal Capitale, o sia sorte principale era stato perciò invalidamente costituito, e quindi coll' annualità, o interusurj di esso pagati da D. Diego Quiros per lo spazio di 24. Anni, sodisfatto, ed estinto anche di avanzo in detta somma di ducati 760. de' quali il Monastero Reo convenuto, come indebitamente pagati, ne domandò dal Testa *per viam reconventionis* la restituzione *cum omni Causa*.

Ora ad intorbitare questo semplicissimo fatto, ed escludere detta eccezione dell' anatocismo, si suppose dall' Avversario, che detti duc. 1850. non erano stati già interusurj di detti duc. 3000. ma terze di un vero capitale demorto le quali sussistendo da persè, ben si potevano ridurre in detta seconda sorte principale, e convenirsene nuovi interusurj. Si cercò di provare questa cosa con sostenere che gli antecessori di D. Diego Quiros comprato aveano dalla Regia Corte annui duc. 980. per capitale di ducati 14. mila al 7. per 100. col patto *de retrovendendo quandocumque*, e che di questi esso Quiros nell' Istromento de' Capitoli Matrimoniali fra detta D. Maria Quiros, e il Consigliere D. Annibale Moles ne avea assegnato per conto di dote detti duc. 3000., e per essi annui duc. 210. E siccome questa partita trovavasi sottoposta a maggiorato, si era obbligato perciò lo stesso D. Diego di procurarne il disvincolo, e frattanto corrispondergli quell' Annui duc. 210. da lui comprati da detta Regia Corte, quali poi non avendo pagati, formati aveano i detti duc. 850., di cui, e di detti altri duc. 150. si compose detto altro Capitale de' duc. 2000. Da ciò dedusse detto Avversario, che gli annui ducati 210. non erano interessi di un mutuo, ma terze di un vero capitale demorto, capace di esser convertito in altro capitale, e di produrre senza taccia di ana-

 to-

tocismo nuovi interusurj o altre annualità.

Tutta però la divisata supposizione dell' avversario rimane tale, e per tale la qualifica il fatto vero. Già i Capitoli per le nozze di D. Maria Quiros, e D. Annibale Moles non si sono mai esibiti dall' Attore Testa, donde potersi ricavare il supposto assegnamento di detta partita di detti Annui duc. 210., pendente la restituzione di detti duc. 3000. All' opposto come trovansi gli stessi Capitoli asseriti in detto Istrumento del 1645. in forza di cui agisce D. Gennaro Testa niente fanno intendere del detto assegnamento, e quando di questo vi fosse stata promessa, niente essa potea influire a rendere i detti annui ducati 210. una vendita di annua entrade, ma al più una sicurezza, che il debitore avesse data per esigersi più facilmente D. Annibale Moles fino al tempo che si pagassero detti duc. 3000, gli interusurj di questa sorte, e sorte puramente, non giammai capitale demorto.

Ma che i ducati 3000. fussero stati effettivamente una sorte, eccone le pruove evidenti dal detto Istromento di cui è bene qui rapportare tutto il contenuto in rapporto a questa Causa a' scioglimento di qualunque equivoco.

In esso intervenne detto Consiglier D. Annibale Moles tanto a proprio suo nome, quanto a nome di D. Tomaso Moles di lui figliuolo, e detto D. Diego Quiros. Vi asserirono che D. Beatrice Majorga Madre di esso D. Diego, ed Ava Materna di detto D. Tomaso avea col suo Testamento istituito Erede lo stesso D. Tomaso Moles in tuttociò ch' ella potea disporre per dritto consuetudinario, e avea lasciato allo stesso D. Diego la Legittima dovutagli de jure, e gli avea confermata la donazione già fattagli in vita di ducati 30. mila.

Si passò quindi ad asserire che nell' Eredità di detta D. Beatrice eran rimasti duc. 40. mila in circa Capitale delle dilei doti, e per essi gli annui introiti sopra gli arrendamenti, e fiscali della Regia Corte che si descrissero uno per uno tutti intestati a detto D. Diego, in forza della cennata donazione con alcuni assegnamenti rimastivi durante la vita di essa D. Beatrice senza niente dirsi del supposto assegnamento fatto a D. Annibale Moles dell' annualità del detto Capitale di duc. 14. mila sulla Gabella del Vino a minuto.

Impugnava D. Diego detta disposizione di sua madre D. Beatrice Majorga a beneficio di detto D. Tomaso Moles, raffermando, ch' ella de' detti duc. 40 mila non potea disporre a cagione del Majorato fattovi da D. Ernando Majorga, che a lui spettava. Pure con tuttociò le Parti non credendo ostare detto Majorato,

per

per le ragioni nell'Istromento recate, si convennero, che a detto D. Tomaso Moles fosse assegnata la decima consuetudinaria di detti duc. 40 mila dotali di D. Beatrice, sicchè per ducati 4000. quanto quella importava, D.Diego diede in soluto al detto D. Tomaso annui duc. 280. su detta Partita della Gabella del vino con altre cose che si stimarono disponibili da detta D. Beatrice, restando gli altri duc. 36 mila di detti capitali dotali al detto D Diego dilei donatario, ed Erede legitimario.

Supita la controversia insorta per la disposizione di D. Beatrice Majorga, si devenne nell' istromento citato all' altro intorno a' debiti, ch' ella in vita avea contratti, e che in detta donazione erano stati addossati pagare a detto D. Diego dilei donatario, e agl' altri debiti, che costui avea contratti seco lei colla sua *insolidum* obbligazione. Fra quest' ultimi adunque si dichiarò, che vi erano i ducati 5500. residuo delle doti promesse in detti Capitoli del 1626. da detta D. Beatrice, e da esso D. Diego *insolidum* a detta D. Maria Quiros moglie di detto D. Annibale *hoc modo* vid. Son parole dell' Istromento *ducati termille ex eis contracto matrimonio cum ipso Domino D. Anniba le, & restantes ducatos bismille & quincentum secuta morte prædictæ D. Beatricæ, satisfaciendi siquidem prædicti* 5500. *in corporibus dotalibus prædictæ qu. D. Beatricis, quæ cum essent vincolata promiserunt prædicta qu. Domina D. Beatrix, ut Dominus D. Didacus insolidum illa disvinculari, & transferri facere in capite prædicti Domini D. Annibalis per viam cessionis juris luendi Regiæ Curiæ, & usque quo fuissent disvinculati, prædicti Mater, & filius insolidum promiserunt solvere annuos introitus prædictorum ducatorum termille promissorum tempore matrimonii ad rationem ducatorum septem pro centum*, dalle quali parole non si rileva come vuole l' avversario, che l' assegnamento delle partite si era fatto in tempo de' capitoli matrimoniali di D. Maria Quiros, e di D. Annibale Moles, anche per detti duc. 3000., ma sebbene che a tempo della morte di detta D. Beatrice dotante *insolidum* con D. Diego, dovea farsi per tutti i duc. 5500. in tante partite disvincolande, e frattanto corrisponderseme l' interesse, non già le terze alla ragione del 7 per 100. di detti soli duc. 3000., de' quali non potea mai esserne fatta compra di detti annui duc. 210. promessi in detti capitoli, pendente la vita di essa donante, interusurj prezzi di una sorte, che dovea restituirsi subito mancata la vita medesima.

Siegue perciò a dirsi nell' Istromento, e quivi fu che formossi quel Capitale, o sia altra sorte, ch' è il soggetto della causa presen-

 te.

te. Et propterea dictum Dominum D. Annibalem debere consequi a dicta hæreditate, & a dicto Domino D. Didaco etiam proprio ejus nomine & in summam dictos ducatos 5500. *dotales, necnon asseruit præfatus Dominus D. Didacus dictam hæreditatem dictæ qu. D. Beatricis, & dictum D. Didacum etiam proprio ejus nomine & insolidum esse debitores, prout sic dictus Dominus D. Didacus acceptavit & declaravit in aliis ducat. bis mille octingentum quinquaginta ex eis pro introitibus seu interesse.* Si noti, *seu interesse prædictorum ducatorum trium millium dotalium dictæ Dominæ D.Mariæ promissorum tempore Matrimonii, a toto tempore prædicto; & decurrendis per totum præsentem mensem Decembris, aliis ducatis centum ex resta, & ad complementum duc. quingentum pro pretio gemmarum similiter promissarum in dotem tempore matrimonii, nam ex dictis ducatis* 500 *gemmarum asseruit præfatus D. Annibal ipsum in pretium recepisse, & habuisse ducatos* 400. *de contentis exceptioni &c., & reliquis duc. quinquaginta ad complementum prædictorum ducatorum duorum mille per ipsum D. Didacum receptis a dicto D. Annibale de contantis similiter exceptioni.*

Or di questi duc. 1850. d'interessi decorsi da detti ducati 3000. con detti altri duc. 150. si compose il conteso capitale, come si soggiunge in detto Istromento, perchè D. Diego disse di non aver denaro pronto, nè altro modo più commodo da pagargli.

Fu chiamata poi questa somma di duc. 2000. capitale da restituirsi da detto D. Diego a detto D. Annibale *quandocumque in perpetuum, & nulla data temporis præscriptione*, e frattanto corrispondersene annui duc. 120. al 6. per 100. ma in realtà, neppure fu vero contratto di compra, e vendita di annue entrade *ad formam Bullæ*; ma una nuova, e capital sorte, che dovea produrre di nuovi interusurj a detta ragione del 6. per 100. di fatto tranne le sopradette espressioni di *quandocumque in perpetuum &c.* tutto il contesto del contratto dimostra di essersi voluto fare un mero e preteso mutuo. Imperciocchè e nel fissarsi detto interesse si rilevò, che se D. Diego avesse allora pagata detta somma, il detto D. Annibale l'avrebbe subito impiegata *in emptionem tot annuorum introituum ad majorem rationem sex pro centum*, e le compre simili si trovavano buone, e sicure: dipoi si ebbe ragione ancora del lucro cessante, e del danno emergente, quali cose premesse si obbligò D. Diego a far detta annua corrisponzione de' duc. 120. *pro interusurio prædictorum ducatorum* 2000., e la parola d'*interusurio* si adoperò sempre, e non mai quella di annua rendita, o di annualità comperata. Si pattuì inoltre la restituzione di detti duc.

2000.

2000. fra certi dati tempi a duc. 1000. per volta; quando cioè le due figlie di D. Annibale si maritassero, e si monacassero, ciò che distrugge il requisito ne' censi bollari dell' irrepetibilità del capitale, la dicui restituzione tutta si deve lasciare a libito del debitore. *Covarruvias var. resol. lib. 3. cap. 8. n. 4. Rodericus de ann. redit. L. 1. 9. 18. n. 9. Rovit. decis. 33.* e finalmente non vi fu la designazione di certi corpi, delle cui rendite e frutto si costituisce il censo *ut DD. apud Rovit. in Pramm. 1. de censibus sub n. 22.*, ma non vi fu che la semplice generale ipoteca de' beni del debitore, la quale non basta come dalla copia dell' Istromenro del 1645. *ut fol. 22. del proces. corr.*

Colla fedele esposizione adunque del tenore di detto Istromento è sciolto ogni equivoco sul fatto, e chiaro apparisce, che veramente il preteso Capitale, e sorte principale costituitavi, non fu di altro formata che d' interessi decorsi da altra sorte, qual era quella de' duc. 3000., vale a dire di semplici accessioni, non capaci di partorire nuove accessioni, secondo l' ordinazione della Legge.

C A P. I.

Con cui si dimostra la natura dell' interesse, e le sue diverse specie.

PEr potersi a dovere su qualche cosa ragionare è necessario per fuggirsi tutti l' equivoci la di lei natura, e l' indole definirsi, e la divisione dimostrarsi. Seguitando io tal metodo, ragionerò dell' interesse, e delle di lui diverse specie per potere indi dimostrare qual interesse sia lecito, e quale per l' opposto illecito, ma primachè ciò faccia, è uopo qualche cosa premettere sull' etimologia, ed il vero significato circa l' interesse, e l' usura, giacchè senza un tale ajuto, benintendere non si possono le novelle costituzioni di Giustiniano, colle quali egli diede nuova norma all' interessi, ed alle usure, cosà che prima di lui non erasi d' altri praticato. Ma credendo alcuni per l' ignoranza del linguaggio latino corrispondente all' età dell' antichi Romani Giureconsulti, e a quella di Giustiniano ancora, che il nome di usura sia differente dall' interesse, e che quindi l' uno sia permesso, e l' altra vietata, e che quindi la proibizione di Giustiniano di non potersi esigere usura dell' usura non sia applicabile all' interesse che come lecito, è permesso, raffermano potersi ridurre in capitale, produttivo di altro interesse.

Il dotto Calvino, non l'Eretico, ma un altro di simil cognome così definì l'usura, *usura sortis accessio est quæ propter mutuo datæ pecuniæ usum, vel etiam moram exigitur, & dicitur ab utendo, & ad alias quoque res accomodatur, quibus ad tempus utimur, aliud autem sonat usura, quam vetamur dare proximo ad usuram. Ea Grecis dicitur τοκος idest partus: quod pecunia mutuo data pariat lucrum ei qui dedit: Aristoriles censuit præter naturam esse, ut pecunia pareat pecuniam: tamen si veterum leges moderatione probarunt usuras ultra vetuerant*, continuando a scrivere il lodato Autore disse, e definì così l'usura: *Usura est (ut consuetudo loquendi tulit) merces vel æstimatio usus pecuniæ, ea vero duplex est: Nam altera in generis sui nomine consistit, altera fenus vocetur, fænus a fætu hoc est partu, quia pecunia parit pecuniam & cedit statim ex die interpositæ stipulationis. Alia propter moram, quæ pœna dicitur, & cedit ex tempore retardatæ solutionis*. E dippiù restringendo il lodato Autore tal nome scrisse, *usura est compensatio ejus quod creditoris interest usu caruisse suæ pecuniæ, dum ea debitor uteretur, usuræ non propter lucrum petentium, sed propter moram non solventium infliguntur. L. cum quidam §. Si Pupillo D. de Usuris*.

Il dotto Gerardo Noodt nel suo trattato *de fænore & usuris* al cap. 3. spiegò dottamente, ed il nome, e la natura dell'usura, quindi stimo convenevole trascriverne le parole, che sono le seguenti. *Verum ut adhuc clarius pleniusque intelligatur & vis, & usus vocabuli, observandum præterea quod usura, vel ex mora debetur vel ex die interpositæ conventionis: & si ex mora debetur; tum si ad debitorem respicias, fere ad coercendam ejus frustrationem pertinet, & ideo pœna appellatur. Sin ad creditorem spectes; saltem agit, ut ei reparet damnum quod ex mora debitoris patitur; quo casu magis id quod creditoris interest quam usuram videri*.

Dalle cose anzidette chiaramente si desume, che le costituzioni di Giustiniano le quali parlano dell'interesse, e dell'usura hanno avuto per lo stesso l'interesse che l'usura, e che nel vietare l'usura dell'usura, abbiano significato che dar non si possa interesse d'interesse, o sia usura di usura, giacchè si replica a dire dall'Imperadore sudetto, secondo il linguaggio d'allora valeva lo stesso l'usura, che l'interesse, e nominavasi l'usura interesse relativamente al creditore, a cui compensava quel lucro, che avrebbe avuto dell'uso del suo denaro, se improntato ad altri non l'avesse, ch'è il ditterio comune del lucro cessante. E giacchè il ragionamento si è incontrato su tal mate-

te-

teria per poterſi ella ben intendere, mi ſi permetta, che io circa l'eſazione dell'uſura ne additi l'antica uſanza, coſa neceſſaria ſopratutto per l'intelligenza circa le coſtituzioni di Giuſtiniano.

Gli Antichi circa l'uſanza dell'uſura, cioè per il dilei quantitativo pratticavano nella uſura quello ſteſſo, che facevaſi per l'aſſe. Imperciocchè ſiccome dividevono queſto in dodeci parti, ch'era la centeſima, cioè a dire, della centeſima parte della ſorte ne componevano l'uſura, la quale pagandoſi in ogni meſe, veniva a componere, e formare il quantitativo del 12. per 100., e queſta riputavaſi uſura legittima, atteſa qual conſuetudine nel ſuo editto Cicerone nel lib. 5. ad Attico Epiſt. ultima rafferma di averla fiſſata, eccone le parole, *interim cum ego in edicto tralatitio centeſimas me obſervaturum haberem, cum anotociſmi anniverſario, ille ex Syngrapha poſtulabat quaternas. Quid ais! inquam. Poſſum contra meum edictum*. Lo ſteſſo rammenta Plutarco nella vita di Lucullo con le ſeguenti parole, *eas peſtes cum Lucullus in oppidis reperiſſet, omnibus brevi læſos vindicavit. Primum centeſimam uſuram, nec ſupra præcepit duci. Deinde eas quæ ſortem exceſſiſſent, circumduxit*. L'uſura adunque centeſima non è quella che volgarmente ſi crede eſſere il 100. per 100. e pagandoſi più, queſto dippiù eſtenuava, e minorava la ſorte principale, imputandoſene nella medeſima.

Io ſino adeſſo ho ragionato ſulla vera intelligenza circa il nome dell'uſura, ed ho dimoſtrato eſſer ella lo ſteſſo che l'intereſſe, e l'intereſſe lo ſteſſo che l'uſura, la qual nozione già da me premeſſa ci avvertiſce, che l'Imperador Giuſtiniano avendo vietata l'uſura dell'uſura, abbia lo ſteſſo voluto proibire di darſi intereſſe ad intereſſe, vengo adeſſo alla definizione dell'intereſſe, e alle di lui diverſe ſpecie. L'intereſſe altro non è, ſe non quello che riſguarda o il noſtro utile, o il noſtro danno, come lo ha definito Gotofredo nella *L. prim. D. de actionibus empti* così, *intereſſe nil aliud eſt quam utilitas quæ mihi abeſt, quamque adipiſci potui, quæ vel Jurejurando actoris, vel officio Judicis æſtimatur. Et modo tanti quanti res eſt, ut ita plane tunc idem ſit rei pretium, & id quod intereſt, modo minoris eſt quam res*, e con più brevità definì il Giureconſulto Paolo l'intereſſe così nella *L. ſi commiſſa ſtipulatione de verborum obligationibus: id quod intereſt eſt damni dati, vel lucri ceſſantis æſtimatio*.

La prima diviſione dell'intereſſe ella è, o circa la coſa o per meglio dire intereſſe intrinſeco, o fuori la medeſima, che no-

 mi-

minasi estrinseco; L'interesse intrinseco è l'utilità della cosa medesima, come lo definì Mansio nel suo dotto trattato *de eo quod interest* con le parole, che sieguono al *Cap.* 2. *num.* 2. *Interesse circa rem seu intrinsecum, dicitur utilitas ipsius rei ejus fructuum augmenti, & accessionis. Nam non solum rei nostræ, sed etiam nobis debitæ utilitas venit nomine interesse, & quidam circa rem versatur illud interesse. Extrinsecum interesse est utilitas quæ rei accedit per accidens hoc est ex mora, & culpa debitoris, dato tempore debitum non solventis*; Si desume tal distinzione dalla *L. si sterilis* 21. §. *cum venditor ff. de actionibus empti*. Ma la glossa altrimente definì l'interesse estrinseco così dicendo, *quod sit damnum emergens, & lucrum cessans*, volendo con ciò avvertirci, che tale estrinseco interesse si divide; o per la reparazione del danno incorso, o per l'amissione del lucro, che si sperava, così il laudato Mansio nel luogo citato al *num.* 9. *damnum emergens dicitur jactura in bonis habitis, ex mora debitoris amissis quod damnum triplex est, nempe infectum, datum, & emergens. Damuum infectum est quod nondum affectum, sed quod futurum timetur; Datum quod ab altero infertur. Emergens est jactura ex re orta, rem ipsam non concernimus, & hoc interesse ex mora debitoris extra rem est, ideoque recte dicitur extrinsecum quippe quod ex culpa, & mora debitoris oboritur.* Venendo poi al lucro cessante così lo definì, *est jactura utilitatis quæ quidem acquisita non est, sed comparari potuit*, esemplificando ciò il lodato Autore con queste parole; *Mercator pecuniam qua merces emere isque negotiari, & lucrum facere cogitat, tibi roganti & ante Nundinas reddere promittenti, dat mutuo ante Nundinas; pecunias non reddis, impeditur Mercator emere Merces, adeoque lucrum, quod ex negotiatione sperat, cessat.*

La seconda divisione dell'interesse ella è circa l'interesse comune, singolare, e convenzionale. Il primo è l'utilità della cosa in se stessa considerata; come per l'opposto l'interesse singolare quello ch'è relativo alla persona, così il lodato Mansio interesse singolare *est utilitas quam res uni singulariter affert quamquam alii non præstant vid. domus in qua Majores mei habitarunt, & in qua majorum Insignia depicta sunt*; L'ultima divisione è dell'interesse convenuto, e non convenuto, cioè quello ch'e dovuto per l'officio del Giudice nascente dalla mora del debitore.

Che in ogni contratto, ed anche del mutuo convenire si possa l'interesse è indubitato, purchè però sia lecito l'interesse come ci avvertì l'istesso Mansio parlando dell'interesse convenuto nel

mu-

mutuo *dixi in casibus iis quibus ex mutuo interesse debet, nam ex mutuo regulariter, nullum interesse peti potest, verum sunt certi casus, quibus ex mutuo interesse tam damni emergentis, quam lucri cessantis licite peti potest*, soggiunge il lodato Autore avvertendoci potersi nel mutuo pattuire l'interesse in vece del lucro cessante, perchè del medesimo se ne può prevedere verisimilmente il quantitativo, non così però nel danno emergente, il cui successo nel tanto, e quanto è dubbioso ed incerto, e pratticandosi nel determinarsene il quantitativo si presume fatto in frode dell'usura, *idque*, soggiunse l'istesso Autore *ob eam rationem quod de certo interesse damni emergentis tempore contractus mutui non constet, ideo hujusmodi pactum in fraudem usurarum appositum censetur*.

L'interesse poi non convenuto è quello che si deve, o per l'officio del Giudice stante la mora, o regolare, o irregolare, ma somma differenza si frappone tra l'interesse dovuto *ex officio Judicis*, e quello, che si deve in forza dell'azione, imperciocchè quantevolte non si domanda pagata la sorte, e ricevuta dal creditore, non può il medesimo domandare più l'interesse, imperciocchè dovendosi questo *ex officio Judicis*, relativa all'azione a cui si dice d'inservire il Giudice, e non avendolo domandato, ed avendo il Giudice colla condanna circa il pagamento della sorte finito il suo officio, non più si ha luogo di potersi domandare; tutto l'opposto quando l'interesse sia dovuto in forza dell'azione la quale rimane anche per lo conseguimento dell'interesse, tuttochè siasi la sorte pagata. Bisogna avvertire circa quest'interesse dovuto *ex officio Judicis*, la differenza, che passa tra il contratto di buona fede, e quello, che dicesi *stricti juris*, imperciocchè nelli contratti di buona fede, l'interesse dovuto per l'ufficio del Giudice è dovuto *ex mora*, ma tutto il contrario nel giudizio *stricti juris*, in cui l'interesse non è dovuto, neppure dal giorno della confezione della Lite, siccome scrisse il dotto Gerardo Noodt nel trattato *de fænore & usuris nel lib. 3. cap.* 12. con queste parole: *Igitur in bonæ fidei judiciis & si quæ eis comparentur usuræ ex mora debitoris officio Judicis, & si non sint promissæ. In Judiciis autem stricti juris quamquam ex stipulatu peti possint si in præcedenti interrogatione promissæ sint: tamen si non sit promissæ ex mora non debentur officio Judicis nec a tempore quidem litis contestatæ*.

Alle cose suddette finalmente stimo soggiungere, e ragionare sulla mora induttiva dell'interesse. La mora vien definita comunemente dalli Giureconsulti, e tra costoro dal lodato Noodt,

così: *est autem mora, injusta cessatio ejus, qui jure interpellatus non solvit, aut non accipit debitor: Cessatio autem est quoties differendi causa sit*; Così lo stesso definì Marciano nella *L. 32. ff. de Usuris moram non ex re fieri, sed ex persona, idest si interpellatus opportuno loco non solverit*, la qual Legge commentando il lodato Autore, così scrisse nel suddetto trattato *de Foenore, & usuris* al *cap. 9. lib. 3. Sed eo redeo unde discessi, apparet ut mora sit, non cessatum, sed post interpellationem cessatum esse oportere. At neque hoc sufficit: amplius desideratur: Ut cum justa interpellatio esset sine justa Causa cessatum sit & ideo moram definivi, injustam cessationem ejus, qui jure interpellatus non facit, nam & frustratio appellatur, & si justa ex Causa fit dilatio inculpata est, & ideo civili interpellationi mora non est.*

Dividesi la mora in mora regolare ed irregolare, la prima è quella, che l'induce in forza della interpellazione, l' altra in forza della Legge, relativa ad alcune certe, e determinate persone, così il dotto Manzio al *cap.* 37. del suo trattato *de interesse* al *num.* 88., *noscendum quod mora sit duplex, una irregularis, seu re ipsa; Altera regularis, seu per interpellationem: Mora quæ fit re ipsa seu irregularis dicitur cum Legis auctoritate, & dispositione absque creditoris denunciatione, vel litis contestatione debitor judicatur morosus.* Premesse tutte le suddette nozioni; dalle medesime si desume la cagione dell'interesse, o sieno le cagioni produttive dello stesso, in cui così scrisse il lodato Manzio al *cap. 3.* della parte prima: *Nascitur interesse ex eisdem causis & radicibus ex quibus restitutio oritu. Fundamentum autem restitutionis est læsio seu jactura contra justitiam facta, ideo enim fit restitutio quod contra justitiam aliquis est damnificatus. Habet autem restitutio duas radices, ex quibus deducitur: primum est acceptio alienæ rei: Posterior est res aliena accepta . . . . Prima radix est contractus; Secunda quasi contractus; Tertia delictum; Quarta quasi delictum; Quinta res ipsa, quæ neque ex contractu, neque ex quasi contractu cum domino inito, neque ex delicto, neque ex quasi delicto bona fide est possessor.* Ecco dunque le cagioni produttive dell' interesse, le quali già da me spiegate, ed additate, vedrassi nel progresso di questa mia Scrittura quanto le suddette sieno profittevoli circa l'intelligenza delle costituzioni di Giustiniano per l'usura, o sia per l'interesse, e per l'intelligenza dell'Articolo circa la presente controversia.

CAP.

C A P. I.

Con cui si dimostra d'essere stato sempre proibito, e vietato l'anatocismo anche presso i Pagani, cioè il formare, e comporre dell'interesse un capitale produttivo d'altro interesse.

DEll'usura presso gli antichi Romani la quale riputavasi lecita, sempre e quando pratticavasi secondo quella ragione, che il dritto ne avea stabilito, ce ne ha lasciato un saggio Tacito ne' suoi Annali così scrivendo, *Sane vetus Urbi fœnebre malum, & seditionum, discordiarumque creberrima causa: eoque cohibebatur antiquis quoque, & minus corruptis moribus. Nam primo duodecim tabulis sanctum nequis unciario fœnore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletum agitaretur. Tum rogatione Tribunicia ad semiuncias redacta: postremo vetita versura moltisque plebiscitis obviam itum fraudibus, quæ toties repressæ miras per artes rursum oriebantur.* Cosa significhi la parola *versura* lo spiega il dotto Pomponio Festo colle parole che sieguono, *versuram facare, mutuam pecuniam sumere dicitur, qui æs alienum ex ære alieno solvit. dicitur etiam versuram facere, cum minore fœnore acceptam quis pecuniam majore occupat*, sicchè dunque anche presso gli antichi veniva vietato l'aumento dell'usura, con tuttochè con altri si pratticasse, e non fusse tra il creditore, ed il debitore, e ciò era per l'usure legittime, ch'erano quelle, le quali si stipulavano secondo la ragione, che vi avea la Legge prescritta, locchè lo rammenta Cicerone nel suo editto tralatizio rammentato nella sua Epistola ultima *ad Attico*.

Il lodato Noodt nel *cap.* 11. del *lib.* 2. spiega ciò colle seguenti parole, che stimo trascrivere, egli premette alla Legge di Diocleziano, e Massimiano *D. ex quibus causis infamia irrogatur* così, *improbum fœnus exercentibus, & usuras usurarum exigentibus infamiæ maculam irrogandam esse*, le quali parole l'Autore suddetto così le ha interpetrate, *satisdare nisi quæsitum esset quænam usurarum usuræ forent. Cum enim cautum esset ne illæ ducerentur, nempe ne eadem res & causa esset, & accessio cum facili debitoris pernicie, homines enim avari, sed juris callidi, sub specie servandæ legis ejus vim elusere prorsus ut non rebus sed verbis positas videretur. Interpetrati enim sunt, usurarum usuras exerceri; Ubi creditor stipulatus pecuniam, quam credidit sibi reddi certa die, & quo tardius solvatur ejus usuras dari; his quoque sua die non solutis, earundem*

etiam usuras præstari , atque eas civili prohiberi jure : quia tum ex usuris revera usuræ solvuntur , idest accessionis accessio est . Io non sò capire come queste cose applicare non si possano al caso della nostra controversia , giacchè si tratta di usura stipulata , e convenuta di pagarsi per certo determinato tempo , e non pagandosi doversi pagare altre usure , quale è il caso della nostra controversia , in cui i ducati duemila erano altretanti interessi arretrati , di questi se ne forma un capitale produttivo di altro interesse , fino a tanto che non si pagava , e non è questo il caso , su cui ragiona il suddetto lodato Autore , sul commento della suddetta Legge ?

L' Imperadore Adriano proibì anche ciò , e n' abbiamo un frammento presso Scultingio nel lib. 3. di Dositeo al cap. 5. con queste parole . *Codicillos quis Adriano tradidit , per quos dicebat plures esse fæneratores , qui iniquas usuras exigebant , in quibus quosdam in denarios mille , ex ipsa die denarios centum subducere , & extrinsecus centesimas accipere & easdem iterum fænerari : Adrianus dixit , eminentissimus vir præfectus meus de ea re excutiet & renunciabit mihi .* Conchiudo tal periodo coll' autorità di Catone nel lib. 1. *de re rustica* , per potere il Lettore considerare quanto era l' odio ne' Pagani circa l' usura , *Majores nostri* egli scrisse *sic habuerunt , & ita legibus posuerunt furem non manifestum , duplo condemnari , fæneratores quadruplo : quanto pejorem fænoratorem existimaverint , quam furem , hinc licet existimare .*

Dalla Giureprudenza dell' antichi Romani passo a quella che fu stabilita da' Principi Cristiani , fondata sulla ragion Canonica , e la Filosofia Cristiana . Le Costituzioni di costoro le unì tutte nella compilazione che ne fu fatta da Teodosio Imperadore detta volgarmente il Codice Teodosiano . La prima Costituzione fu dell' Imperador Costantino , che nelle vettovaglie stabilì l' usura per la terza parte della specie medesima , e per il denaro approvò la centesima , secondo l' antico dritto Romano , *nam* si dice in fine della Legge *pro pecunia ultra singulas centesimas , creditor vetatur accipere* , dopo lui si legge la Costituzione di Valentiniano , e Teodosio con queste parole *quicumque ultra centesimam jure permissam aliquid sub occasione necessitatis eruerit , quatrupli pœnæ obligatione constrictus , sine cessatione , sine requie , protinus ablata redhibebit , hi vero qui antea pari furore grassati cuspiam detegentur , in duplum extorta restituant .* L' Imperadori Arcadio , ed Onorio rescrissero , che alli Senatori fusse lecito dare il loro denaro ad usura per la metà della centesima cioè al 6. per 100. , altrimenti facendo , disposero

sero che il dippiù estenuasse la sorte, con queste parole, *quin etiam si quid præter moderatam nostri numinis definitionem fuerit flagitatum, imminuendæ sorti pro hujus legis auctoritate cessarum*. Dalle quali Leggi Imperiali chiaramente si ravvisa, che senza distinzione veruna quella usura ch' erasi stipulata più della centesima, minorava la sorte, e si ponga a mente a quelle parole *aliquid sub occasione necessitatis eruerit*, vale a dire che ci avvertiscono essersi ciò vietato, senza aversi riguardo a veruna eccezione di necessità, o d' altro che si allegasse. Se dunque era vietato l' aumento dell' usura, quanto maggiormente dovea esser proibita la stipola, e la convenzione dell' usura per l' usura, per non essersi pagata a tempo l' usura convenuta, non poteva forse il creditore allegare il suo interesse in corso, per non esservi stata l' usura pagata a tempo proprio, e conseguentemente domandarne la compensazione, aumentandosi così la prima usura, ma l' Imperadori così riprovarono con quelle parole che replico nuovamente, *aliquid sub occasione necessitatis eruerit*.

L' Imperador Giustiniano giudicò dover moderare le usure, giacchè si lamenta che a suo tempo le medesime per l' avarizia dei Negozianti erano molte cresciute, onde promulgò molte leggi relative ed induttive della giusta meta dell' usura. Egli prima fece la legge 26. *Cod. de Usur.* nella quale premette nel modo seguente la cagione per cui doveva moderare l' usura, *super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duximus, veterem duram, & gravissimam molem ad mediocritatem deducentes*. Premesso ciò egli prescrive la moderazione dell' usura per rispetto alle persone che danno il loro denaro ad interesse e rispetto altresì alla specie del negozio per cui si danno considerò le persone Illustri, a cui ordinò di non poter dare il loro denaro ad interesse se non che al 3. per 100. vide poi le persone addette al negozio, e loro permise di poter dare ad interesse il 6. per 100. giachè questo era l' impiego a cui addetto era il loro denaro, per il denaro poi dato per Negozio marittimo permise la centesima sul riflesso del pericolo che ne sentiva il Creditore se la Nave perisse, e questo è quel denaro che dicesi pecunia trajettizia, lo stesso egli permise per le specie, o i generi dati a mutuo, stante la varietà de' prezzi che maggiori o minori possono correre; per tutti gli altri stabilì che l' usura leggitima fusse la metà della centesima, cioè a dire il 6. per 100., con queste parole, *ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimam usurarum nomine posse stipulari, & eam quantitatem usurarum etiam in aliis*

omni-

omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem exigi usuræ solent. Nec liceat Judici memoratam augere taxationem, occasione consuetudinis in regione obtinentis, si quis autem aliquid contra modum bujus fecerit Costitutionis, nullam penitus de superfluo babet actionem: sed si acceperit in sortem boc imputare compelletur interdicta licentia creditoribus ex pecuniis fænori dandis aliquid detrahere, vel retinere siliquarum nomine, vel sportularum, vel alterius cujuscumque causæ gratia, nam si quid bujusmodi factum fuerit principale debitum ab initio ea quantitate minuetur, ut tam ipsa minuenda pars, quam usuræ ejus exigi probibeantur. Machinationes etiam creditorum qui ex ac lege probibiti, majores usuras stipulari alios medios subjiciunt, quibus boc non ita interdictum est, resecantes jubemus, si quid tale fuerit attentatum, ita usuras computari, ut necesse esset, tamquam si ipse qui alium interposuit fuisset stipulatus.

Io ho trascritta la suddetta costituzione di Giustiniano, che fu la prima con cui egli dispose di dar norma all' usura per potersi colla medesima toglierſi gli equivoci sulla vera intelligenza della *L. eos* 28. *Cod. de usuris*, colla quale espressamente è proibito ridursi l' interesse in capitale produttivo d' altro interesse, il primo equivoco è che l' Imperadore abbia proibito l' usura, o sia l'interesse illegitimo di ridursi in capitale produttivo d'altro interesse, e si soggiunge che oltre a ciò debba intendersi dell' interesse dovuto *officio judicis*, non allorchè siasi stipulato. Si scuopre tal equivoco dal vedersi, che l' Imperador Giustiniano abbia avuto, e riputato lo stesso l' usura lecita che l' interesse, ciò si desume dal titolo, o sia dall' epigrafre dello stesso trattato, la quale così sta scritta nella compilazione del suo Codice *de usuris*, di cui il laudato Noodt ne assegna la ragione esserne stata, che Giustiniano avendo approvate le usure legitime ne ha perciò premesso il titolo *de usuris*, senz' altro dire, sicchè dunque ha avuto egli per l' istessa cosa l' usura legitima, che il legitimo interesse, usura per rispetto al Creditore, che paga l' uso del denaro ad esso dato, interesse relativamente al Creditore, ch' esige per tal uso, *id quod sua interest*, ed avendo egli proibito l' usura dell' usura ha inteso far tal proibizione anche essendo legitimo l' interesse riducendosi in capitale produttivo di altro interesse. Ed allora quando colla suddetta legge dispose che per l' usura stipular' ella non si possa, se non se alla ragione del 6. per 100., venne egli con ciò a comprendere anche sotto l' istessa proibizione, l' interesse stipulato ridotto in capitale, produttivo di altro interesse, locchè

chè vieppiù si desume dall' aver vietato poter il Giudice per qualunque occasione avanzare ed accrescere detta summa, e volle puranche che facendo il Creditore per mezzo di altri tal aumento, mediante la stipulazione, ciò si sentisse proibito, al pari che lo stesso Creditore lo practicasse, se dunque egli vietò il potersi accrescere l'usura più della tassa da esso lui fatta, quanto maggiormente dobbiam credere che avesse vietato l'usura dell' usura, o sia l'interesse dell' interesse con cui il primo interesse si sarebbe vieppiù aumentato.

Dopo aver l' Imperador Giustiniano pubblicata detta legge, cercò diminuire l'usure, quantoppiù li riuscì possibile, imperciocchè colla *L. adversus* dell' Imperador Severo, ed Antonino rapportata nella sua compilazione dispose, che se il Creditore per qualche spazio di tempo avesse esatto le usure minori di quelle che aveva convenuto, e pattuito non potesse esigere alla prima ragione, ma secondo questa minor ragione, a tenor di cui avea esatto *L. adversus Cod. de usuris*; dippiù egli ordinò e prescrisse nella *L.* 27. *de usuris*, che il corso dell' usure non potesse eccedere il duplo, *cursum* (sono le di lui proprie parole) *insuper usurarum ultra duplum minime procedere concedimus, nec si pignora quædam pro debito creditori data sint*. Ma come intender si debba tal parola *ultra duplum* la spiegò il dottissimo laudato Noodt *de fænore & usuris lib.* 3. *cap.* 17. con queste parole: *duplum autem quod minus recte computat vir Clarissimus Gulielmus Budæus puto quod optime interpretatur Molinæus tractatu de usuris is esse duplum existimat; si centum creditis sub usuris, usuræ ad summam centum ascendant finge, ut exemplo rem demonstrant: Centum crediti sunt, & promissæ usuræ centesimæ sed non sunt solutæ intra spatium octo annorum & quatuor mensium; centum debentur usuræ nomine: duplum igitur attingit usura*. Erasi dopo detta legge dubitato se dette usure *ultra duplum* si dovessero intendere quelle ch' erano maturate, e non esatte e giunte erano a tal cumulo, o pure ancorchè partitamente pagate si fussero secondo la *L.* dell' Imperadore Antonino 10. *Cod. de usuris*, *Usuræ per tempora solutæ non proficiunt reo ad dupli computationem tunc enim ultra sortis summam usuræ non exiguntur quoties tempore solutionis summa usurarum excedit eam computationem*; ma l' Imperador Giustiniano colla sua Novella 121. e 138. dispose che anche le usure partitamente pagate *ultra duplum* della sorte medesima non corressero più con queste parole rapportate in fine del suo libro nel *Cod. usuræ minutim, & per intervallum solutæ cum duplo compensantur, etiamsi non universæ simul solutæ fuerint*, dopo

aver

aver Giuſtiniano moderate le uſure colla ſuddetta *L. eos* dichiarò che la medeſima non ſolamente comprendeva il tempo futuro, ma anche il paſſato, io vorrei che ſi poneſſe mente a detta coſtituzione per il caſo della controverſia per cui io ſcrivo; l' uſure di cui ella parla non ſono l' uſure illecite altrimente per eſtenuare la ſorte, e non poterſi eſigere, non biſognava che fuſſero giunte *ultra duplum*, imperciocchè ſenza ciò riſcuotere non ſi potevano per la loro pravità; adunque ha inteſo Giuſtiniano ciò dell' uſure lecite, ed ha voluto, che quando le medeſime fuſſero giunte alla ſomma *ultra duplum* ancorchè partitamente pagate, più non correſſero, ſe di ciò ſe ne vuol ſapere la ragione il lettore di queſta Scrittura richiami la ſua memoria alle mie premeſſe circa la diviſione dell'intereſſe, colle quali ho io avvertito che non vi può eſſere pena o intereſſe più della ſorte medeſima, e queſta è la ragione perchè l' uſure cumulate *ultra duplum* non poſſono più correre. Nella noſtra controverſia è ſtato il noſtro Monaſtero condannato al pagamento di duc. 2000. di ſorte quantunque compoſta da intereſſe ed a duc. 12000. in circa d' intereſſe d' intereſſe, la quale ſentenza col dovuto riſpetto e buona pace di coloro che l' hanno interpoſta non ſo come poſſa conciliarſi colla ſuddetta coſtituzione di Giuſtiniano, ma dopocchè egli avea fatta tal moderazione, non iſtimò aver portato l' affare nella ſua perfezione, onde fece l' ultima coſtituzione, che ſtimo traſcriverla, come ſacra ancora ch' ella è delle mie ragioni.

Ut nullo modo uſuræ uſurarum a debitoribus exigantur, & veteribus quidem legibus conſtitutum fuerat, ſed non perfectiſſime cautum: Si enim uſuras in ſortem redigere fuerat conceſſum, & totius ſummæ uſuras Stipulari: quæ differentia erat debitoribus, a quibus revera uſurarum uſuræ exigebantur? Hoc certe erat non rebus ſed verbis tantummodo legem ponere. Quapropter hac apertiſſima lege definimus, nullo modo licere cuiquam uſuras præteriti temporis, vel futuri in ſortem redigere, & earum iterum uſuras ſtipulari. Sed & ſi hoc fuerit ſubſecutum, uſuras quidem ſemper uſuras manere, & nullum uſurarum aliarum incrementum ſentire: Sorti autem antiquæ tantummodo incrementum uſurarum accedere.

Queſta coſtituzione Imperiale non può eſſere più atta, ed acconcia ch' ella è alli meriti della preſente controverſia, nella quale indubitatamente i duc. duemila ridotti in ſorte furono altretanti intereſſe, di cui ne fù convenuto l' intereſſe al 6. per 100., che non pagato dal 1669. in avanti ha fatte detto intereſſe il cumolo di duc. dodecimila al dicui pagamento è ſta-

to

to esso Monastero condannato; ma perchè il contradittore si è ingegnato d'inorpellarne l'intelligenza quantunque letterale ch' ella è, io mi vedo nell' obbligo di allegare e trascrivere le interpretazioni che li dotti Giureconsulti ne han fatto, e tra costoro due solamente ne ho trascelto l'uno Cisanio nel Commento di detta Legge, l'altro Carlo Molineo nel trattato *de usuris & interesse*. Il lodato Cisanio così scrisse, *ratio autem cur usurarum usuræ sint illicitæ, & semper prohibitæ fuerint, est hæc quia accessionis, ut est usura, non sit accessio, cum accessio sit rei principalis accessio. Est & hæc ratio quia pæna non exigitur penæ. Usura autem saltem in casibus. Ob moram debitoris est quædam pæna. Plane si usura sortis redigeretur in ipsam sortem & ei quasi coalesceret: hac casu usuræ licebat usuram stipulari, quia scilicet hoc casu usura cujus usurarum stipulari licebat esset jam sortis potius portio quam usura, utpote sorti jam mixta, & conjuncta. Sed Imperator Justinianus ne hoc quidem casu permisit usuram usuræ quæ est sententia hujus legis ultima. Quod autem jure veteri hoc casu permissa fuerit usuræ usura, indicat Imperator his verbis: Si eas usuras in sortem redigere fuerat concessum, & totius summæ usuras stipulari. Confirmat id quoque eo quod olim licuerit post rem judicatam stipulari usuram, non tantum sortis, sed etiam usurarum ante rem judicatam ex ea sorte debitarum. L. ult. cod. de usuris rei judicatæ. Ratio autem cur post judicatam olim deberetur usura, non tantum sortis, sed etiam usurarum ex ea, hæc est, quia illæ usuræ sortis essent jam factæ tamquam portiones sortis & quasi consumatæ cum sorte: Ratio igitur juris veteris jam perspicua est; cur inquam usuræ in sortem redacta esset, sortis portio ut modo dictum, & non usura. Ratio autem novi juris est hoc quia revera sive re ipsa etiam hoc casu videatur usuræ dari usura, licet redactæ in sortem.*

Premessa intanto l'interpetrazione del lodato Autore, si ravvisa l'insussistenza, e l'eccezione allegata dal Contradittore, cioè a dire che nella Legge suddetta si tratti di usure illecite o sia di meno lucro, cosa la quale se così fusse l'avrebbe il Legislatore additata, e non si sarebbe ristretto all'unica ragione ch'egli allega di non potersi dare accessione di accessione siccome dar non si può pena di pena, e che egli finalmente non avesse voluto significare, se non che l'usure dovute in forza dell'officio del Giudice e non le stipulate. Puranche si smentisce perchè egli parla dell'usure stipulate, e che sia così si conferma dalla sua novella Costituzione nella legge *Sancimus cod. de usuris rei judicatæ* che io trascrivo.

San-

Sancimus si quis condemnatus fuerit post datas a nobis quadrimestres inducias, centesimas quidem usuras secundum naturam judicati eum compelli solvere, sed tantummodo sortis, & non usurarum quæ ex pristino contractu in condemnationem deductæ sunt. Cum enim jam constituimus usurarum usuras penitus esse delendas nullum casum relinquimus ex quo hujusmodi machinatio possit induci. Si enim sine emendatione relinquatur aliquid absurdum atque inelegans necesse est invenire, cum usuræ utiliter ex contractu descendentes plerumque minores centesimæ ex nostra lege factæ sunt: Et necesse est minoribus usuris graviores supponi.

Per poterli ben intendere questa legge per vedersene l'applicazione, che io ne faccio alla nostra controversia mi si permetta che io la commenti. Il debitore condannato in giudizio per la sorte principale, e per l'interesse ha il tempo di pagare di quattro mesi, dopo i quali non pagando deve pagare l' usure centesime, ma l' usura centesima corrispondente alla Sorte, e non all' usura stipulata, ed al dicui pagamento era stato anche dal Giudice condannato, ma non così fu prima di Giustiniano, perchè egli pagava la centesima, e per la sorte, e per l' usura della medesima, la quale essendosi in forza del giudicato incorporata ed unita alla sorte medesima, riputavasi sorte, e non usura, ma ciò Giustiniano emendollo, volendo che della sola sorte si pagasse la centesima, non però delle usure, additandone la ragione, che egli voleva non restarvi caso di darsi, e pagarsi usura d' usura, come avea ordinato, e prescritto per i contratti, e che dette usure fussero state lecite non può cadere in dubbio a motivocchè, se non fussero state lecite non avrebbe il Giudice a quelle condannato il debitore, volle dunque che anche le legitime usure non si potessero ridurre in sorte produttive di altre usure, anche in forza della cosa giudicata, avvertendoci di aver pratticato tuttociò anche ne' contratti, e che a similitudine di questi voleva, che l'usura centesima si giudicasse dopo la condanna giudiziaria. Se dunque egli nel giudicato ha parlato delle usure lecite, altretanto ha voluto significare di avere disposto circa l' usure stipulate, dopo tuttociò vengo a trascrivere l' Autorità di Carlo Molineo, che vien nominato il Papiniano della Francia nel suo trattato *de usuris n.* 44. in cui commenta la sudetta Legge *eos ultima Cod. de usuris* con queste parole.

Rammentando il lodato Autore essere stato vietato anco presso i Pagani l'Anatocismo, così soggiunge; *Hunc cancrum, & vafrum commentum penitissime resecuit Justinianus in l. ult. cod. Eod. Ubi in universum abolevit usurarum usuras, sive præteriti,*

sive

sive futuri temporis, sive in sortem redactarum, sive non, sive una ab initio, sive singulis terminis repetita nova stipulatione fæneratoria, & sanxit nullas omnino usuras posse accedere, nisi pro rata primæ & antiquæ sortis dumtaxat. Et sic omnis anatocismus funditus sublatus est, quam legem priorem declaratoriam, & fraudis abrogatoriam, ad præterita vid. ad tempus declaratarum legum protensam fuisse puto, & adhuc posteriore sanctione l. si in principio C. de usuris reijudicatæ. Hoc extendit etiam ad usuras legales, & post novationem necessariam, puta debitore in certam summam tam pro sorte quam pro usuris condemnato, & judicatum detractante ultra quatuor menses induciarum ei a lege gratis, & sine aliquibus usuris concessarum. Quamvis enim esset facta legalis novatio totius debiti & summæ, & justum esset debitorem contumacem gratuito legis beneficio abusum, usuræ totius summæ novatæ deinceps mulctari tamen ut penitus aboleretur anatocismus, & nullus ei locus cujuscumque justæ causæ prætextu relinqueretur, censuit legales has usuras, & justæ punitorias usuras prorata veteris tantum sortis currere & exigi vetuit ullas quantulascumque usuras pro conflato ex veteribus usuris incremento, etiam a debitoribus, ne dum privato creditori, sed etiam Magistratui contumacibus, usque adeo anatocismum exosum habuit, e seguitando a scrivere lo stesso Autore, soggiunse le seguenti altre notabili parole.

*Rursus sanctionem de usurarum usuris extendendam puto, etiam quatenus usurarum usuræ non excederent legitimam usuram puta si mercator qui stipulari potest bes*ses, *stipulatus fuerit semisses, & earumdem semissum semisses. Quamquam enim primis mensibus vel annis conventæ usuræ cum usurarum usuris non excedant legitimas sed sint infra besses, ut patet recte calculanti, tamen nec in terminis juris recipiendas puto, quia & si ab initio non excedant, tamen successu temporis legitimum modum excedere poterunt etiam si mutuum vel dilatio non detur; nisi usque ad tale tempus, infra usuræ cum usurarum usuris non possent legitimas excedere; Etiam si pactum sit quod post terminum illum nulla currat usura, quoniam usurarum usuræ absolute, & omnino in jure damnatur, & sic indistincte non valent, etiam quantumquunque modicæ usuræ cum longe minoribus usurarum usuris stipulentur.*

Io vorrei, che attentamente si considerasse l'autorità di questo grande uomo, perchè in un istante svanirebbero tutti gli equivoci, egli ci avvertisce, che in tutti i conti Giustiniano abbia proibito l'anatocismo, e che in tutta la compilazione del dritto non siavi luogo ad eccezione veruna in contrario, egli

l'e-

l'esemplifica nel Negoziante, ed anche relativo al medesimo lo nega, e come tutte queste cose potrebbero esser vere, qualora si potesse ammettere l'anatocismo per l'interesse opposto all'usura, come sarebbe nel Negoziante, che tiene il suo denaro impiegato sempre al negozio, e non unquemai ozioso.

Ma per smentire una sì fatta eccezione dell'usura, e dell'interesse stimo rapportare altre Leggi, che ciò apertamente smentiscono. Il responso di Marciano nella *L. placuit* è letterale per le seguenti parole: *Placuit supra statutum modum, quis usuras stipulatus fuerit, sive usurarum usuras. Quod illicite adjectum est, pro non adjecto haberi, & licitas peti posse D. de usuris.* Cagnolo, e Menochio nel Commento della sudetta Legge scrissero ch'ella sia per l'usure non per l'interesse. Ma Leotardo nel suo dotto trattato *de usuris quæstione 86. n. 12.* così rifiuta detto Commento, *sed hæc responsio vim nostræ argumentationis non tollit, quia licet verum sit usuram quæ est merum lucrum creditoris, differri ab eo quod interest, tamen cum jure civili prohibitum sit usuras usurarum capere, tametsi eo jure licite viderentur intra legitimum modum, id sane argumento est, neque interesse alterius interessis peti posse, quia valet argumentum ab usuris ad id quod interest, ut observat Cujacius ad Legem primam cod. de sent. quæ pro eo quod interest*, onde siccome dar non si può usura dall'usura, così non si può dar interesse ad interesse, ecco le parole di Cujacio, *usura quæ propter moram infligitur non est fœnus, sed pro eo quod interest infligitur officio Judicis ex tempore moræ.*

Si conferma tutto da Ulpiano nella *L. non utique seconda D. de administratione rerum ad Civitates pertinentium* nel §. *si indennitas.* E con queste parole, *si indemnitas debiti frumentariæ pecuniæ cum suis usuris fit, immodicæ, & illicitæ computationis modus non adhibetur, idest ne commodorum commoda, & usuræ usurarum incrementum faciant.* Il quesito fatto al Giureconsulto fu, che il denaro destinato per l'annona l'Amministratore convertito avealo in suo proprio uso, dubitossi se egli fusse stato obbligato non solamente pagare l'interesse di detto denaro, ma anche l'interesse dell'interesse, ad oggetto che tanto la sorte, che l'interesse l'avrebbe la Città impiegato nella compra dell'Annona a cui era destinato, e che perciò non trattandosi di usura lucratoria, ma compensativa, pareva che lecito fusse stato l'esigere l'interesse dell'interesse, ma il Giureconsulto rispose in contrario per non potersi dare commodo di commodo, nè al pari lucro di lucro, interesse d'interesse, così il laudato Autore nel num. 14. commentò detta Legge, *& hunc*, egli scris-

scrisse, *juris locum de solis usuris accipiendum non esse ex eo colligitur, quia ibi de indemnitate Civitatis agitur, & de computatione quæ fit, ut Civitas ex hac Causa nullum detrimentum patiatur, quod a ratione usuræ alienum est quæ est merum lucrum Creditoris ex solo tempore tardæ solutionis, ut Menochius fatetur. Rejicitur ergo hoc loco immodica computatio sive illa lucri cessantis sit, sive usurarum, & definitum est, ne commodorum commoda, & usuræ usurarum in rationibus rei frumentariæ computentur: quod multo magis in aliis negotiis observandum est.*

Il dotto Antonio Fabbro nelle sue definizioni, *definit.* 4. nel *tit. de usuris*, rapporta di aver così deciso il Senato di Savoja: *Accessionis accessio nunquam præstanda est inde fit, ut neque fructuum, neque usurarum usuræ unquam debeantur, nec si certa quantitate fuerint fructus æstimati aut usuræ taxatæ. Non enim promittendum est ut redigantur in novam sortem ad facilius admittendam usurarum accessionem. Præter quam uno casu si petita sit hereditas. Nam cum & fructus & usuræ augeant hæreditatem, consequens est ut & fructuum, & usurarum, quibus aucta est hæreditas, perinde usuræ debeantur ac reliquæ hereditatis, nisi a quo tempore lis contestata est. Exinde namque accessionis non hæreditatis jure censeri incipiunt. In eoque quod novum est, & contra juris regulam, facit deteriorem suam conditionem qui litem contestatur ita in Senatu tractatum.* Finisco di allegare maggior numero di autorità di Dottori, trascrivendo solamente l' autorità di Boemero sul Commento ch' egli fa del dritto Ecclesiastico de'Protestanti, il medesimo nel *titolo de usuris* al §. 68. così scrisse: *Sed etiam non toleratur pactum, ut in casu moræ, census augeatur, vel pro censibus, quorum dies jam cessit & venit novus census creetur. Hanc si venditor, seu debitor solvere non potuit, facile in angustiis constitutus consentit, ut creditor hac debita quantitate novum emat censum vel super re eadem, vel diversa. Id tolerandum non esse arbitratus est Pontifex, quod pactum hoc proxime ad Anatocismam accedat; Imo ne quidem in Imperio nostro tolerandum est. Si enim non debentur ex censibus usuræ, nec illas in sortem convertere & novum inde censum vendere permittitur, cum re vera hi census sunt usuræ tectæ.* Si noti che l'Autore ragiona dell' annue rendite di censo bollare, e ci avvertisce, che neppure di questi si possa formare un Capitale produttivo d' altro interesse.

CAP.

C A P. III.

Con cui si risponde alle pretensioni del nostro contradittore.

L'Autorità delle Leggi, e quella de' Dottori, o l'esempj delle cose giudicate, tutte sono cose inutili allorchè il Savio Giudice si avvede non essere corrispondenti al fatto della controversia; a tale oggetto dunque mi richiama l'esposizion de' fatti relativa alle sopradette ragioni di dritto da me con prolissità, ed estensione allegate.

Io i fatti della controversia nel Cap. I. di questa Scrittura l'ho esposti, e narrati colla dovuta fedeltà, adesso altro non fo senonchè cennarli per avvertire al Lettore, che i medesimi sono corrispondenti al dritto da me di sopra dimostrato.

Il Contradittore per isfuggire l'Anatocismo ha supposto, che fra le doti costituite dalla fu D. Beatrice Majorga con suo figlio D. Diego Quiros a D. Maria figlia, e sorella respettive, allorchè fu maritata col Regio Consigliere D. Annibale Moles nel 1625., nella summa di duc.10000., de' quali ne pagarono duc. 4500., ed i restanti ducati 5500. promisero pagarli alla morte della stessa D. Beatrice; coll'interesse al 7. per 100. per i duc. 3000. soltanto, e niuno interesse per l'opposto per i duc. 2500. Succeduta poi la morte della sudetta D. Beatrice nel 1645., furono li sudetti duc. 5500. pagati da esso D. Diego al sudetto Moles colla donazione *in solutum & pro soluto* fatta sopra altretante partite d'Arrendamento del Vino a minuto a tenore de' Capitoli Matrimoniali, in tal tempo fu conteggiato l'interesse decorso da detti duc. 3000., e risultò esso D. Diego debitore in duc. 1850. a cui aggiunti duc. 150. che furono dati ad esso D. Diego risultò il totale debito di detti interusurj nella summa di duc. 2000. di cui se ne formò un capitale pagabile *quandocumque & in perpetuum* da esso D. Diego corrispondendone però l'annuale interesse di duc. 120. annui.

Il contradittore ha supposto che D. Diego dovea dare *in solutum, & pro soluto* detti duc. 3000., come sopra convenuti ne' Capitoli Matrimoniali sopra altretante partite di Arrendamento, che di queste partite rimaste in suo potere egli ne avesse esatto il fruttato, ed introitato, e che poi questo fruttato si fosse ridotto in capitale de' suddetti duc. 2000. produttivo d'altro interesse, che devesi riputare legitimo, imperciocchè se si fusse pagato al suddetto Moles, egli l'avrebbe impiegato, e dall'impiego restato ne sarebbe il corrcredpettivo interesse. Ma il fatto non va così, imperciocchè detti duc.2000. furono interesse de-

cor-

corso, ed accumulato anno per anno delli suddetti duc. 3000., sicchè dunque resta in piede sempre l'articolo di essersi prattiçato un vero anatocismo, colla riduzione che se n'è fatta in capitale produttivo d'altro interesse, e quindi corrispondono al fatto della controversia colla riduzione dell'interesse in sorte principale produttiva di altro interesse in un contratto di vero mutuo, come è stato il suddetto contratto.

Nè giova al Contradittore caratterizzarlo per contratto di censo bollare stantino quelle parole *quandocumque & in perpetuum*, e l'altre *di corrisponderne l'annualità di duc.* 120., imperciocchè detto contratto, non si può affatto riputare un contratto di censo bollare, poichè vi mancano tutti i requisiti della bulla di Martino V. e di Nicola, ricevuta nel nostro Regno colla Pramm. 1. *de Censibus*, anzicchè vi si legge essersene promesso il pagamento in due volte, quando le due figliole di detto D. Annibale si maritassero, o si monacassero, cosa che distrugge la natura, e la sostanza del censo bollare di cui la sorte deve riputarsi demortua, ed irrepetibile, che fu quella cagione, che del censo bollare giustificò il contratto, dovendosi dar compenso al creditore il quale ripeter non potea unquemai il suo denaro, finoatantocchè puntualmente li si pagasse il censo convenuto, e questa tale perpetua mancanza, e privazione dava dritto al creditore di poterne conseguire un lecito compenso, che se poi se ne convenisse della sorte principale la restituzione, non sarebbe contratto di censo bollare, e l'annualità pagate anno per anno estenuarebbero la sorte principale.

Nè i contraenti nella stipola de' suddetti Capitoli Matrimoniali per le doti promesse intesero fare un contratto di censo consegnativo circa il loro debito relativo a dette doti promesse; imperciocchè l'essersi convenuto di farsene un assegnamento dopocchè le medesime fussero state svincolate dal fedecommesso a cui si ritrovavano sottoposte, questo fu per luogo di una più facile esazione, e non per una dazione *in solutum*, & *pro soluto*, ciò dunque supposto i suddetti duc. 2000. furono interessi decorsi dalla sudetta sorte principale di duc. 3000. promessa con contratto di mutuo, ed essendosi poi li cennati duc. 2000. d'interusurj ridotti in capitale produttivo d'altro interesse, ne venne con ciò a risultare un vero Anatocismo da tutte le Leggi, come apertamente usurario contradetto e ributtato; nè potrà giovare il dirsi, che questo era interesse dotale, imperciocchè questi frutti dotali si appartenevano al Marito, che fu quello il quale fece la transazione de' medesimi col fu D.Diego Quiros, e durante il Matrimonio l'interesse dotale non ha veruno privilegio

sol-

soltanto quando è sciolto il Matrimonio, e rimasta la Donna vedova la dote l' è dovuta unitamente coll' interesse, ancorchè non convenuta per il capitolo *Salubriter de usuris*, giacchè la dote forma il di lei patrimonio, e l' interesse della medesima è relativo a' suoi alimenti.

Ma ancorchè volessi concedere al Contradittore quello per altro, che non li si potrebbe accordare, qualche cosa speciale per l'interesse dotale ciò sarebbe o durante il Matrimonio, o la vita della donna, imperciocchè morta la medesima e facendosi la dote proprio Patrimonio de' figli finisce, e termina qualunque favore, per esser cessata la causa del suo Privilegio, e l' interesse ancorchè convenuto non è dovuto se non che dal giorno della domanda.

E' a proposito assai l' allegare la causa decisa del S. R. C. a 26. Novembre del 1788. tra D. Angela Scelza, e le sorelle Ciecchi con cui fu accordato l' interesse dal giorno della lite contestata, non ostantecchè ne' Capitoli Matrimoniali fusse stato convenuto, ed essendosene l' Attore gravato presso il Real Trono fattasene Consulta per il S. C. fu questa con Real Dispaccio comprovata da S. M., ed il Dispaccio è il seguente che trascrivo.

„ Rimane S. M. informata delle ragioni, ed espresse disposizioni di
„ Legge su cui il Consiglio nel 1788. e nel 1790. poggiò le sue
„ uniformi giudicature a favore dell' Eredi del Barone Cecchi con
„ aver deciso, che gli interessi di un residuo di dote che da que-
„ ste pretendono i fratelli Scelza figli, ed eredi di D. Gaetana
„ Cecchi dal 1737. epoca di Capitoli Matrimoniali, si dovessero
„ a costoro dal 1785. tempo dell' introduzione del giudizio, do-
„ vendosi per legge presumere rimasti i precedenti da che per
„ lungo spazio di anni 18. non se n' era fatta la dimanda, e giu-
„ dicandosi dal Giureconsulto Marcello a chiamar iniquissima la
„ dimanda delle usure decorse oltre i venti anni „.

La decisione suddetta il S. C. appoggiolla al responso di Papiniano nella *L.* 54. *de donationibus inter virum & uxorem*. *Vir usuras promissæ dotis in stipulatum deduxerat, easque non petierat, cur per omne tempus matrimonii sumptibus suis uxorem & ejus familiam vir exhiberet dote prælegata (sed) & donationibus verbis fideicommissi confirmatis, legato quidem dotis usuras non contineri videbatur, sed titulo donationis remissas.*

Il Contradittore per giustificare il suo anatocismo adduce per esempio i cambj ed i ricambj, citando la decisione della Rota Romana nella causa del Principe Borghese presso il Cardinal de Luca nella sua Mantissa, ma egli non ha avvertito quel tanto

che

che lo ſteſſo Cardinal de Luca ſcriſſe nel diſcorſo 3. *de Cambiis*, nel qual diſcorſo egli inſegnò eſſervi anatociſmo allorchè ſi convenga l' intereſſe decorrendo da altro intereſſe, dopo aver ciò premeſſo ſoggiunge nel num. 9. del detto diſcorſo. *Hoc autem non convenit naturæ cambiorum quia cambium vere totum eſt Sors principalis, tamquam unicum pretium pecuniæ quæ in uno loco magis valet quam in altero*.

Inoltre il Contradittore per comprovare il ſuo aſſunto ſi avvale dell' autorità di molti Dottori li quali han ſoſtenuto che de' cenſi bollari arretrati ſi poſſino convertire in ſorte principale produttivo di altro intereſſe, ma gran differenza corre tragli uni, e gli altri, imperciocchè le annualità di cenſo bollare maturate che ſono *ſtant per ſe* in luogo di ſorte principale, onde molto bene ſe ne può pattuire l' intereſſe, perchè non l' incontra l'inconveniente e la contraddizione di darſi intereſſe d'intereſſe, o ſia acceſſione d' acceſſione, locchè avendo luogo nel caſo della preſente conteſa, egli è che il contratto ſudetto riputar ſi deve un anatociſmo pratticato tra li ſudetti Moles e Quiros. Ma finalmente nè tampoco è certo e ſicuro che nell' annui cenſi bollari ſe ne poſſa componere, e formare una ſorte principale produttivo d' altro intereſſe, anzi il dotto Leotardo nella ſua queſtione 88. nel trattato *de uſuris* ha dimoſtrato la contraria opinione più certa, e ſicura facendo vedere non eſſer vera tal teorìa che l' annualità maturate ſi doveſſero giudicare ſorte principale e non intereſſe d'intereſſe, imperciochè la ſorte principale paſſa in dominio del venditore o ſia del debitore e per parte del creditore ella è irrepetibile, ed al ſudetto creditore altro non rimane ſe non che il dritto di eſigere l'annuo cenſo, quindi le annualità maturate che ſono ſi riputano acceſſioni di detto dritto, onde formandoſene un capitale produttivo d' intereſſe ſorgerebbe l' iſteſſo inconveniente di darſi intereſſe, ed acceſſione di acceſſione, e dando già fine, e termine al preſente capo, paſſo all' altro ch' è il ſeguente.

CAP. IV. ED ULTIMO.

Con cui ſi dimoſtra che il ſudetto preteſo credito tanto per i ducati duemila, quanto per l' intereſſe decorſo ſia ſtato rimeſſo, e rilaſciato tacitamente.

IL fù D. Diego Quiros pagò a detta D. Elena l' intereſſe convenuto ſino a' 31. Agoſto del 1669. tempo in cui pagollo con partita di Banco così ſpiegandoſi, e, ſono per un ſemeſtre maturato a' 5. Giugno 1669., *e reſta ſodisfatta del paſſato*, *dichia-*

chiarando, che detto pagamento lo fo con espressa riserba di tutte le ragioni, ed azioni, che in qualsivoglia modo mi competono e possono competere per non essere obbligato, nè tenuto al capitale e sue annue entrade.

Si tirò dal Banco detta partita senza veruna riserba di ragione, è seguita una perfetta acquiescenza su tal vertenza dello spazio non meno che di cento, e diciotto anni e non se n'è fatta domanda veruna, senonchè da pochi anni a questa parte, sicchè dunque mi pare di tal controversia decisivo il rescritto dell'Imperadore Antonino nella *L. XVII.* §. 1. *D. de Usur.* nella quale Paolo così scrisse. *Divum Pium ita rescripsisse: parum juste præteritas usuras petis quas omisisse te longi temporis intervallum indicat, qui eas a debitore tuo, ut gratior apud eum videlicet esses petendas non putasti*. La qual Legge commentando il dottissimo Noodt, scrisse queste notabili parole. *Unde intelligimus; Creditorem non posse præteritas usuras petere, sed futuras petere posse: & ratio est; quia ex facto fit conjectura eum omisisse idest remisisse præteritas usuras. Cedo, ex quo facto? quia hoc egit creditor, ut gratior apud debitorem esset.* Greci lib. 23. *Basilicorum sic notant qui longo tempore usuras non petiit usuras præteriti temporis non recte petit propter liberalitatem: Idest, ex præsumtione videtur eas liberaliter remisisse. Sed falluntur Græci; si hoc indistincte volunt; nam si non apparet remissionis causa; sed tantum ponitur quis longo tempore non petiisse usuras: magis erit ut non præsumantur remissæ, quia nulla est ejus præsumtionis causa. Ceterum si hæc facti species sit in qua fieri possit conjectura donationis, aliter dicendum est.*

I Greci nelli loro citati basilici opinarono che il solo silenzio bastasse ad indurre la tacita remissione dell' usure, il contrario scrisse il lodato Noodt, ma noi abbiamo non la sola intercapedine del tempo ma fatti permanenti che ci persuadono l'anzidetta remissione che sono i seguenti. Erano stati detti ducati duemila col loro convenuto interesse da D. Maria ceduti a D. Elena sua figlia, essa come cessionaria si tira dal Banco detto danaro in forza della cennata Poliza, e non parla più di detto interesse, nè la medesima, nè i di lei figli, nipoti, pronipoti, ed Annetti, e non è questo un fatto permanente che abbiano avuto, e riputato il suddetto contratto risoluto ed estinto anche coll' avanzo di duc. 760., ed incambio d'aggire per i suddetti contro esso D. Diego, o contro il Monastero dilui Erede, s'indirizzarono contro D. Maria Quiros cedente, che promessa ne avea l'evizione, ed ella se ne mostrò altretanta persuasa che col suo codicillo obbligò i suoi Eredi a pagare detti

ti duc.2000. col loro interesse arretrato. E' vero però di aver ella soggiunto con detto suo codicillo, che qualora i suoi Eredi avessero potuto ricuperare qualche cosa di detto credito e sue annualità dal suddetto Monastero Erede d'esso fu D. Diego se lo avessero diviso secondo le quote ereditarie, questo fu nel 1697., e sino al 1777. i suddetti dilei eredi non chiesero affatto detto credito, tenendo l'istessa condotta di essa D. Maria, non domandandolo, ella di ciò n'era persuasa, in modocchè unquemai sino a tantochè visse lo domandò da detto D. Diego. Passato poi il medesimo all'altra vita, e succedotoli detto Monistero qual dilui Erede Testamentario surse lite tra essa D. Elena e detto Monastero la quale fu transatta nel 1677. *fol. 399. ad* 415. *proc. primi volum.*, in vigore della qual transazione dovè cedere a detto Monastero la terza parte de' beni ereditarj, senzacchè motto veruno si fusse fatto de' suddetti duc. duemila colli loro interusurj maturati, e qual occasione più propria ed opportuna potea avere essa D. Elena nell'imputare con detta transazione al Monastero i suddetti duc.2000. col loro interesse ? e pure ciò non seguì, e passò tutto sotto silenzio.

Nel 1685. D. Maria Quiros *fol.* 19. 2. *volum.* mosse lite al detto Monastero di non esserli stati pagati i suddetti duc. 5500. promessi di svincolarsi dal fedecommesso sulle partite ch' esso D. Diego l'avea dato *in solutum*, *&* *pro soluto*; Ella aggì in forza dell' istesso istromento, con cui s'erano promessi i suddetti duc. 5500., e li cennati duc. 2000. d'interesse convertiti in capitale produttivo d'altro interesse, ma di questi non ne parla affatto insistendo soltanto per i suddetti duc. 5500., per qual ragione poteva ella omettere la domanda di detto credito, senonse per esser ben persuasa della dilui estinzione?

I Fratelli di Testa nel 1711. transigettero le controversie fra loro nate ed insorte circa i beni ereditarj di detta D.Maria Quiros, tra questi mentovarono il preteso credito de' suddetti duc. 5500. e ne pattuirono la divisione quandomai venuto fosse a ricuperarsi, ma non fecero motto veruno de' cennati duc.2000. nascentino dal suddetto Istromento medesimo del 1645. *fol.* 399. *proc. prim. vol.*, ed è da notarsi che costoro furono D. Antonio, e D. Paolo Testa Padre, e Zio di D. Gennaro ch'è l'attore nel presente giudizio; Essi D. Paolo, e D. Antonio rinovarono poi il suddetto giudizio contro detto Monastero per l'anziderti duc. 5500., e nè tampoco nella rinovazione del detto giudizio fecero motto veruno de' suddetti duc. 2000. nascentino dal medesimo Istromento del 1645. con cui s'era stipulato, e formato il predetto capitale de' cennati duc. 2000. d' altret-

tretanti interusurj arretrati produttivo dall' interesse convenuto alla ragione del 6. per 100.

Tutti questi fatti permanenti uniti insieme ci persuadono della tacita remissione del credito suddetto, per essersi riputato da'Creditori medesimi, e dalli diloro eredi estinto per l'annualità pagate per lo spazio di anni ventiquattro in somma maggiore del debito per la quantità di duc. 760., l' esser stata convenuta detta D. Maria da essa D. Elena all' evizione di detto credito ceduto ed avere alla medesima obbligato i suoi eredi a pagarlo, senzacchè indrizzata si fusse contro il cennato Monastero, non è una dimostrazione evidente ch' ella l'avesse giudicato estinto in forza dell' ultima partita di Banco con cui introitossi il denaro senza riserba veruna delle sue ragioni ? e finalmente non avendo ella nella transazione fatta con detto Monastero computato detto preteso credito tra la terza parte de' beni ereditarj di detto D. Diego non è una evidente pruova di averlo giudicato terminato ed estinto coll' ultimo pagamento fatto da D. Diego nel *1669.* ?

Tutti questi fatti uniti insieme certi ed indubitati hanno somministrato al cennato Monastero, ed a lui comunicato un titolo di tutta la buona fede circa la prescrizione o per dir meglio della tacita remissione del credito summentovato, e del dilui interesse; onde ancorchè si volesse esistente il cennato credito de' predetti ducati duemila, non si poteva però in verun conto condannare il Monastero al pagamento di tutti l' interessi decorsi, stantechè essendo possessore di buona fede della suddetta eredità di esso D. Diego, ha fatto suoi i frutti fino al giorno della lite contestata. E ciò alla peggior lettura, cioè dal 1785. in avanti, il Monastero suddetto replico a dire stante la suddetta sua buona fede non era tenuto al pagamento di detto interesse, se non che dal giorno che fu posto in mora, che fu l' anno predetto del 1785., poichè prima per le ragioni additate a sazietà era in tutta la buona fede che detto debito per tanto tempo non cercato, e con tanti, e tanti fatti positivi e permanenti li fusse stato rimesso tacitamente e rilasciato, questa presunzione intanto ben fondata ha continuato nel Monastero fino al giorno della lite contestata. Onde è che alla peggio replico a dire da detto giorno si dovesse l' interesse calcolare. Io ben veggo la prolissità di questa mia Scrittura, ma priego i Signori Giudicanti di leggerla pazientemente per supplire la mancanza del mio debole intendimento.

Napoli 27. Agosto 1792.

Giuseppe Toscano.